


SPECIALE PENSIONI

Sei esodato e non lo sai? Scopri con il Sole 24 Ore chi è colpito dalla stretta

/// Sono 65mila o 331mila? L'incertezza sull'effettivo numero degli esodati viene a cadere ricalibrando cronologicamente gli anni su cui le stime devono essere effettuate. Partendo da queste premesse, la platea dei soggetti interessati si amplia.

Rispetto ai numeri ministeriali, per cui è prevista la copertura inserita nella legge 214, le stime Inps offrono un quadro decisamente più esteso. Il Sole 24 Ore dedica agli esodati un approfondimento di due pagine con l'analisi, caso per caso, delle posizioni delle diverse tipologie di lavoratori.

Servizi ► pagine 10 e 11

**RIFORME E SVILUPPO**

I nodi delle pensioni

La differenza

Dalla stima con un orizzonte su quattro anni quintuplicato il dato fornito dal ministero

Pensioni, 331mila posizioni a rischio

La stima dei potenziali destinatari delle vecchie regole comprende gli autorizzati alla prosecuzione volontaria

Mauro Pizzin

/// Sessantacinquemila o 331mila? La *vexata quaestio* circa il numero effettivo dei cosiddetti esodati, su cui si sta dissertando in questi giorni, può essere ricomposta ricalibrando cronologicamente gli anni su cui le stime devono essere effettuate.

A dirlo, ieri, lo stesso ministro Elsa Fornero e il direttore generale dell'Inps, Mauro Nori, che nella audizione in commissione Lavoro della Camera, mercoledì, aveva parlato di una platea di 130mila lavoratori interessati, mentre il ministro Fornero si era fermato a quota 65mila. Andrebbero aggiunti, poi, circa 200mila lavoratori che stanno pagando contributi volontari. «Non c'è alcuna contraddizione tra i numeri sugli esodati riferiti in Parlamento e le cifre indicate dal ministero del Lavoro - ha detto Nori - perché il numero esplicitato si riferiva alla stima delle platee dei

potenziali lavoratori coinvolti nei prossimi quattro anni in procedure di mobilità, esodi individuali incentivati e alle altre categorie previste. Il numero emerso dal tavolo tecnico si riferisce, invece, alla fotografia dei destinatari degli interventi stabiliti dal legislatore e comprende tutti i lavoratori che ad oggi risultano già cessati ed estromessi dai processi produttivi per effetto di procedure di mobilità o per dimissioni individuali al 31 dicembre 2011 sulla base di accordi individuali o collettivi».

RISTRUTTURAZIONI

Sono quantificate in 70mila le persone che hanno lasciato il posto di lavoro in base ad accordi collettivi o individuali

Partendo da queste premesse, e sempre a livello di stime,

ecco allora la platea dei lavoratori che potranno essere interessati dalla tutela promessa dalla legge 214/2011 di conversione del decreto salva Italia e dalla legge 14/2012 di conversione del Milleproroghe.

Come si può osservare qui a fianco, rispetto ai numeri ministeriali (55mila lavoratori più altri 10mila aggiunti in seguito alle modifiche introdotte con il Milleproroghe) per cui è prevista la copertura prevista nella legge 214 e 14, le stime Inps - proiettate nel prossimo quadriennio nei confronti delle otto categorie interessate - offrono un quadro decisamente più ampio. Per quanto concerne i lavoratori in mobilità breve e lunga, il numero è di 45mila persone, quelli in carico ai fondi di solidarietà di settore si attesterebbero sulle 15mila persone, mentre sarebbero meno di un migliaio quelli in congedo alla data del 31 ottobre 2011 per assistere figli con disabilità gravi.



■ SELPRESS ■
www.selpress.com

Decisamente più numerosi gli esodati per accordi individuali e collettivi: circa 10mila seguendo l'orizzonte temporale ministeriale, che si ferma al periodo 2012-2013 (giacché i termini del salva Italia e del Milleproroghe si fermano al 6 dicembre 2013), almeno 70mila se lo sguardo si allarga al prossimo quadriennio.

Come anticipato, il conto è destinato a crescere ancora se si contano coloro che sono stati autorizzati a pagare contributi volontari: 1,4 milioni secondo i dati resi noti dallo stesso Inps. Di questi, però, 1,2 milioni sarebbero stati autorizzati entro il 20 luglio 2007 (così come previsto dalla circolare Inps del 2008), data del protocollo sul **Welfare**, e continuerebbero ad accedere alla pensione con le vecchie regole ante riforma Maroni, mentre i restanti 200mila - secondo la stima del vicepresidente della commissione Lavoro della Camera, Giuliano Cazzola - dovrebbero essere tutti potenzialmente salvaguardati anche se in un arco temporale decisamente più ampio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esperienza. Dal 2004

Riforme sempre con paracadute

di **Fabio Venanzi**

Ogni modifica al sistema previdenziale deve tenere in considerazione gli aspetti legati alla transizione tra il pre e il post riforma; in altri termini occorre tutelare tutti quei lavoratori che hanno assunto decisioni durante la propria carriera lavorativa i cui risvolti impattano sulle posizioni previdenziali. Dal 2004 sono stati diversi gli interventi messi in atto dai Governi. I lavoratori che - di solito - risultano tutelati sono quelli in mobilità, i titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà, nonché gli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro una determinata data. Di fatto si tratta di soggetti usciti dal mondo del lavoro (magari con incentivi in quanto considerati non più giovani) ma che non hanno maturato ancora il diritto a percepire la pensione.

La riforma Maroni (legge 243/2004, che aveva previsto l'introduzione dello scalone a decorrere dal 2008) prevedeva che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità previgenti continuassero ad applicarsi per 10mila lavoratori, nonché alle persone autorizzate alla prosecuzione volontaria entro il 1° marzo 2004. Successivamente la riforma Damiano (legge 247/2007 attuativa del protocollo sul **Welfare** del 20 luglio 2007, che tra le altre novelle trasformò lo scalone del 2008 in scalino) ampliò la platea dei beneficiari

salvaguardati dalla riforma Maroni di 5mila unità esclusivamente a favore dei lavoratori collocati in mobilità. In tale occasione, il trattamento di favore fu esteso anche a coloro che risultavano autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 20 luglio 2007. La riforma successiva fu quella dell'estate del 2010 (Dl 78), che nell'inasprire i requisiti d'accesso al trattamento pensionistico, salvaguardò anche i lavoratori collocati in mobilità lunga (oltre a quelli in mobilità "ordinaria" e titolari di prestazione straordinaria) contingentando i beneficiari in 10mila unità, ma dimenticò gli autorizzati alla prosecuzione volontaria. Il danno si sommò alla soppressione di poter trasferire gratuitamente i contributi da una gestione previdenziale alternativa a quella dell'assicurazione generale obbligatoria. Seguì la legge di stabilità per il 2011 (220/2010) che aveva disposto, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, che i ministeri del Lavoro e dell'Economia potevano disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza della pensione. Anche in questo caso l'intervento si rese necessario per tutelare il maggior numero di soggetti altrimenti privi del trattamento economico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATEGORIE E REQUISITI

Le tipologie di lavoratori esodati inserite nelle disposizioni contenute nelle leggi di conversione del decreto «Salva Italia» e «Milleproroghe»

MOBILITÀ BREVE**Definizione**

L'istituto della mobilità, disciplinato dalla legge 223/91, è uno strumento per gestire i lavoratori in esubero attraverso l'interruzione del rapporto di lavoro con l'azienda, a cui segue la messa in mobilità e l'iscrizione in apposite liste dei soggetti interessati dal provvedimento. Nella generalità dei casi i lavoratori in mobilità percepiscono un'indennità, di entità maggiore di quella prevista per la disoccupazione ordinaria, per un dato

periodo di tempo

Requisiti

Accordi sindacali stipulati in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991 e successive modificazioni anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità prevista dall'articolo 7, commi 1 e 2 della legge 223/1991

MOBILITÀ LUNGA**Definizione**

In determinate ipotesi previste dalla legge, il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità può essere prolungato, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e invalidità. Si applica al Sud e nelle Aree a declino industriale, nei settori chimico, tessile, siderurgico, dell'industria della difesa, dell'industria minerò/metallurgica

non ferrosa, abbigliamento, calzature, nonché nelle imprese con più di 500 dipendenti di cui almeno 1/3 in una o più unità produttive situate al Sud

Requisiti

Messa in mobilità lunga (articolo 7, commi 6 e 7 della legge 223/1991 e successive modifiche e integrazioni) per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011

Definizione

I fondi di solidarietà sono previsti per fronteggiare la ristrutturazione di enti pubblici e aziende private erogatori di servizi di pubblica utilità, affinché i soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a «misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione». Il fondo di solidarietà eroga in via straordinaria gli assegni straordinari per il sostegno del reddito. Gli assegni straordinari di

sostegno al reddito sono prestazioni temporanee (hanno un inizio-decorrenza e una fine-scadenza) finalizzate alla pensione e non sono a carico del sistema previdenziale obbligatorio

Requisiti

Titolari al 4 dicembre 2011 di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore e quelli per cui sia stato stabilito da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai fondi di solidarietà

Definizione

Lavoratori che al 31 dicembre 2011 risultano in congedo per assistere figli con disabilità grave

Requisiti

Maturazione entro 24 mesi dall'inizio del congedo del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento

PROSECUZIONE VOLONTARIA**Definizione**

L'istituto della prosecuzione volontaria, previsto dal decreto legislativo 184/1997, consente ai dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro di continuare il versamento dei contributi con onere interamente a proprio carico. Il dipendente deve ricevere un provvedimento di autorizzazione alla

prosecuzione volontaria con indicazione dell'importo dovuto e le modalità di versamento

Requisiti

I lavoratori devono essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente al 4 dicembre 2011

■ SELPRESS ■
www.selpress.com

ESODO PER ACCORDO INDIVIDUALE

Definizione

Accordo in base al quale un lavoratore concorda con l'azienda la propria uscita attraverso una lettera di dimissioni a fronte della quale riceve una dichiarazione scritta dell'azienda a corrispondergli una cifra per l'incentivazione all'esodo

Requisiti

La data di cessazione del rapporto deve risultare da elementi certi e il lavoratore deve possedere i requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente normativa, comportano la decorrenza della pensione entro 24 mesi dal 6 dicembre 2011

ESODO PER ACCORDO COLLETTIVO

Definizione

Accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto più persone della stessa azienda

Requisiti

La data di cessazione del rapporto deve risultare da elementi certi e il lavoratore deve possedere i requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente normativa, comportano la decorrenza della pensione entro 24 mesi dal 6 dicembre 2011

ESONERO DAL SERVIZIO

Definizione

Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, le Agenzie fiscali, la presidenza del Consiglio dei ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni, gli Enti di ricerca e gli enti previsti dall'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima

contributiva di 40 anni. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione

Requisiti

Per il lavoratore interessato il provvedimento di concessione dell'esonero l'istituto deve essere stato emanato prima del 4 dicembre 2011

Nota: Questi lavoratori potranno accedere al pensionamento sulla base delle precedenti regole, con modalità che saranno stabilite da un decreto Lavoro-Economia, da emanare entro il 30 giugno 2012, che fisserà anche il numero massimo di beneficiari

* Dati e stime non disponibili

■ SELPRESS ■
www.selpress.com

STIME MINISTERIALI


2012 - 2013

65.000

STIME SU BASE INPS

2012 - 2015

331.000



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.